



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0429/2013

3.12.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Iuliu Winkler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	10
PROCEDURA.....	14

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0015),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0021/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0429/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione volte a valutare e approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner

Emendamento

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione volte a valutare e approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner

affinché diventino la base di una licenza FLEGT. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente **all'articolo 5 del** regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

affinché diventino la base di una licenza FLEGT. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente **al** regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2173/2005

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 9 e all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 9, e all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **da ...+ . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

+ **GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2173/2005

Articolo 11 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

MOTIVAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio istituisce un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale ("forest law enforcement, government and trade" – FLEGT). Tale sistema è inteso ad affrontare il problema del disboscamento illegale e del commercio connesso a tali pratiche. Esso si applica a determinati tipi di legno e prodotti derivati provenienti da "paesi partner", vale a dire da paesi che hanno concluso accordi volontari di partenariato (VPA) con l'Unione europea. In tale quadro, esso garantisce che solo il legno e i prodotti derivati ottenuti legalmente in conformità della legislazione nazionale di tali paesi possano essere importati nell'Unione europea. Senza una licenza d'importazione FLEGT, è vietato importare determinati tipi di legno e prodotti derivati dai paesi partner. Sei paesi stanno creando i sistemi previsti dal rispettivo VPA (Camerun, Ghana, Indonesia, Liberia, Repubblica centrafricana e Repubblica del Congo) mentre altri sei stanno negoziando tali accordi con l'Unione europea.

La proposta adottata dalla Commissione non è intesa a modificare le caratteristiche sostanziali del sistema di licenze FLEGT, bensì a uniformare le disposizioni in materia di comitatologia contenute nel regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio al nuovo regime di atti delegati e di atti di esecuzione previsto dal trattato di Lisbona. La proposta di regolamento modificativo attribuisce alla Commissione il potere di adottare sia atti di esecuzione sia atti delegati.

La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione volti a valutare e approvare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner affinché diventino la base di una licenza FLEGT. Attualmente, questi sistemi sono valutati e approvati da un comitato di comitatologia secondo la procedura di regolamentazione. Il considerando della proposta della Commissione relativo alle competenze di esecuzione deve essere emendato sotto due aspetti. In primo luogo, occorre precisare che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dovrebbero garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure per l'attuazione del regolamento FLEGT anziché della legislazione in generale. In secondo luogo, occorre specificare che queste competenze di esecuzione dovranno essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 nella sua interezza, invece che in conformità del solo articolo 5.

La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il riesame della deroga del legno e dei prodotti derivati delle specie elencate nei 3 ALLEGATI al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche, l'adozione di disposizioni precise per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e le modifiche degli ALLEGATI I, II e III di detto regolamento, che specificano i paesi e i prodotti coperti dal sistema di licenze.

Il nuovo articolo proposto dalla Commissione sull'esercizio della delega richiede due emendamenti per tener conto dell'esito dei negoziati di trilogia sui fascicoli Omnibus I e II¹, che sono intesi a uniformare una parte consistente della legislazione nel settore della politica commerciale comune agli articoli 290 e 291 del TFUE. Il primo emendamento è volto a garantire che la delega di potere alla Commissione non sia conferita per un periodo indeterminato bensì sia limitata a cinque anni, periodo che può essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata. Il secondo emendamento ha l'obiettivo di fissare a due mesi il termine concesso al Parlamento per formulare obiezioni a un progetto di atto delegato, prevedendo tuttavia la possibilità di prorogare tale termine di quattro mesi anziché di due. In altre parole, si tratta di prolungare il periodo di esame da parte del Parlamento europeo portandolo da quattro mesi (2+2) a sei mesi (2+4). L'emendamento è giustificato dal fatto che i tre settori in cui può essere conferita una delega di poteri alla Commissione sono soggetti a una valutazione politica.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COD 2011/0039) (Trade omnibus I) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure (COD 2011/0153) (Trade omnibus II).

5.11.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD))

Relatore per parere: Michèle Striffler

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione COM(2013)15 è volta a uniformare le disposizioni in materia di comitatologia, contenute nel regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, al nuovo regime di atti delegati e atti di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio istituisce un sistema di licenze per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale ("*forest law enforcement, government and trade*" – FLEGT) al fine di lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio. Nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, i paesi partner sono tenuti a garantire, mediante controlli e ispezioni, che i prodotti del legno siano stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente importato in un paese partner. Entrato in vigore il 3 marzo 2013, il regolamento dell'UE sul legname [(UE) n. 995/2010 (EUTR)], rende punibile l'immissione di legname di origine illegale nel mercato dell'Unione. Se attuato in modo efficace, tale regolamento potrebbe incentivare i paesi a negoziare accordi volontari di partenariato (AVP) con l'UE. In caso contrario, è molto probabile che l'interesse negli AVP diminuisca. Vi è grande preoccupazione che l'attuazione degli AVP in molti paesi si sia effettivamente arrestata. L'UE deve tenere in considerazione nuovi sviluppi quali la crescente domanda di materie prime altamente redditizie e garantire che gli AVP continuino a rappresentare uno strumento efficace di promozione della governance nel settore forestale.

Ad oggi, sono stati finalizzati sei AVP (con Camerun, Repubblica centrafricana, Ghana, Indonesia, Liberia e Repubblica del Congo), di cui quattro sono stati ratificati (Repubblica centrafricana, Camerun, Ghana e Repubblica del Congo). Sono in corso negoziati ufficiali con Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Honduras, Costa d'Avorio, Malesia, Vietnam e

Guyana e si prevede di avviarne quanto prima uno con il Laos. Hanno altresì espresso interesse Bolivia, Birmania, Cambogia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Madagascar, Paraguay, Sierra Leone e Thailandia.

La proposta della Commissione non è intesa a modificare il regime FLEGT nella sostanza, bensì a uniformare le disposizioni in materia di comitatologia al TFUE. Essa attribuisce alla Commissione il potere di adottare sia atti di esecuzione sia atti delegati.

La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame volti a valutare i sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace dei prodotti del legno esportati dai paesi partner. Attualmente, questi sistemi sono valutati e approvati da un comitato di comitatologia secondo la procedura di regolamentazione.

Secondo la proposta, la Commissione può adottare atti delegati per modificare l'elenco dei paesi partner e delle loro autorità designate al rilascio delle licenze, riportato nell'allegato I, e gli elenchi dei prodotti derivati di cui agli allegati II e III.

Il nuovo articolo 11 bis, proposto dalla Commissione, sull'esercizio della delega richiede due emendamenti.

Il primo emendamento è volto a garantire che la delega di potere alla Commissione non sia conferita per un periodo indeterminato bensì sia limitata a cinque anni, periodo che può essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata.

Il secondo emendamento ha l'obiettivo di prorogare di due mesi il termine concesso al Parlamento per formulare obiezioni a un progetto di atto delegato, cosicché il periodo di esame da parte del Parlamento europeo sarebbe di sei mesi (2+4) anziché quattro (2+2). L'emendamento è giustificato dal fatto che i tre settori in cui può essere conferita una delega di poteri alla Commissione sono soggetti a una valutazione politica.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2173/2005

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 9 e

RR\1012173IT.doc

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 9, e

11/14

PE516.710v02-00

all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere *dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*.

all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere *da ...+ . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.*

+ *GU: Inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 2173/2005

Articolo 11 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *due* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di *quattro* mesi.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
Riferimenti	COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 5.2.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 5.2.2013
Relatore per parere Nomina	Michèle Striffler 14.3.2013
Esame in commissione	14.10.2013
Approvazione	5.11.2013
Esito della votazione finale	+: 24 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Daniël van der Stoep, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eduard Kukan, Isabella Lövin, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	María Muñoz De Urquiza, Bogusław Sonik

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea		
Riferimenti	COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)		
Presentazione della proposta al PE	24.1.2013		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 5.2.2013		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 5.2.2013	ENVI 5.2.2013	AGRI 5.2.2013
Pareri non espressi Decisione	ENVI 19.2.2013	AGRI 4.3.2013	
Relatore(i) Nomina	Iuliu Winkler 20.2.2013		
Esame in commissione	18.6.2013	17.9.2013	
Approvazione	28.11.2013		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	29 0 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emma McClarkin, Katarína Neved'alová, Tokia Saïfi, Marietje Schaake		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Phil Bennion, Jutta Haug, Anthea McIntyre, Marc Tarabella, Nikola Vuljanić, Roberts Zile		
Deposito	3.12.2013		